

Delibera n. 5/2020

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 104/2019 nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 gennaio 2020

VISTO il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: Regolamento sanzionatorio);

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;

VISTI i reclami pervenuti all'Autorità in data 11 ottobre 2018, 30 ottobre 2018, 15 novembre 2018, 28 novembre 2018 e 30 novembre 2018 (acquisiti agli atti, rispettivamente, con prott. ART n. 8392/2018, n. 9132/2018, n. 9802/2018, n. 10262/2018 e n. 10354/2018, di pari data), in relazione al viaggio Napoli-Palermo operato da Grandi Navi Veloce S.p.A. (di seguito: "GNV" o "Società"), con partenza prevista alle ore 23:59 del 6 agosto 2018, nei quali si lamentava, *inter alia*, l'omessa assistenza a seguito della cancellazione del viaggio e della riprogrammazione della partenza il giorno successivo, con necessità di trascorrere la notte a Napoli;

VISTA la delibera n. 104/2019 (notificata con nota prot. n. 9086/2019, del 31 luglio 2019), con la quale l'Autorità avviava, nei confronti di GNV, un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per l'eventuale adozione di un

provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 2, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

VISTA

la memoria difensiva del 29 agosto 2019 (prot. ART n. 10094/2019, di pari data), nella quale GNV: affermava di trovarsi *“nell'impossibilità materiale di determinare con esattezza la dinamica di quanto verificatosi in occasione”* del viaggio “[e] ciò stanti, per un verso (a) la collocazione temporale del viaggio in altissima stagione per quanto al traffico nautico e all'affluenza dei passeggeri con veicoli al seguito, per altro verso, (b) gli sforzi profusi dal personale di bordo al fine di consentire imbarco e partenza nel minor tempo possibile, compatibilmente con la situazione contingente (...) (c) la circostanza eccezionale e concomitante di porre efficace risoluzione al problema tecnico all'impianto di condizionamento aria, con l'intervento di tecnici qualificati a bordo”;

per tali ragioni, a proposito della contestazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010, rappresentava - per la conseguente richiesta di archiviazione della contestazione - *“nell'interesse dei consumatori (...) il proprio volontario e preciso impegno a mettere in atto specifiche misure volte a compensare tutti i passeggeri coinvolti nel disagevole viaggio del 6 agosto 2018, quali: a) ad integrazione dello scontro già riconosciuto pari al 15% del prezzo del biglietto, sconto del 25% da applicarsi a prossimo viaggio sulla rotta Napoli-Palermo o altra rotta operata da GNV, secondo disponibilità viaggio/nave”; b) “upgrade gratuito, secondo disponibilità viaggio/nave scelto, su acquisto biglietto andata/ritorno”;* ***“si tratta di condotte che GNV intende assumere spontaneamente, al di fuori delle procedure di legge contemplate”***; di voler considerare detto impegno *“aggiuntivo, ulteriore e autonomo rispetto a quanto già sottoposto all'attenzione dell'Autorità e discusso in relazione ad altro Procedimento n. 123/2018”*; comunicava di procedere al pagamento in misura ridotta con riferimento alle contestazioni di cui agli articoli 16 e 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1177/2010, *“non essendo volontà della Società contestare il verificarsi dei ritardi, pur se dovuti a reali e incontrovertibili difficoltà nella gestione del traffico portuale in occasione dei mesi estivi”*; formulava le seguenti richieste conclusive all'Autorità: archiviazione del procedimento; in subordine, *“considerare quanto sin qui illustrato ai fini dell'attivazione della procedura semplificata di cui all'articolo 6 del “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità”*; in ulteriore subordine, nell'ipotesi di adozione del provvedimento sanzionatorio, irrogazione del *“minimo edittale, pure alla luce dei concreti sforzi profusi dalla Scrivente nel porre rimedio a qualsivoglia disagio subito dai propri passeggeri”*, nonché parametrazione della sanzione *“agli effettivi soggetti reclamanti (n. 5)”*, in quanto *“nella fattispecie in esame, a fronte di quasi ottocentonove persone a bordo della nave, solamente cinque passeggeri hanno presentato reclamo per i presunti disagi subiti, in effetti lamentando la mancanza di informativa sul ritardo, assistenza alberghiera e vitto gratuiti, non essendovi pertanto alcuna certezza documentale circa il numero di persone cui non sarebbe stata fornita l'assistenza prevista dal par. 1 [rectius 2], art. 17 Regolamento UE n. 1177/2010”*; chiedeva di poter ulteriormente dedurre in audizione;

VISTA	la convocazione in audizione di GNV, successivamente prorogata su istanza della Società (cfr. note prott. n. 10335/2019, del 4 settembre 2019, n. 10459/2019, del 6 settembre 2019 e n. 10462/2019, del 6 settembre 2019);
VISTO	il verbale dell’audizione – tenutasi in data 27 settembre 2019 – nel corso della quale GNV, nell’illustrare la propria posizione difensiva, “richiama[va] la propria memoria difensiva del 29 agosto 2019” e “sottolinea[va] le misure, di tipo economico, volte a ridurre i disagi del viaggio oggetto di procedimento” nonché le ulteriori misure, “di più ampio respiro adottate (...) [per] evitare il futuro configurarsi di ulteriori violazioni”; in aggiunta, la Società si riservava di integrare le proprie difese in merito alla contestata violazione dell’articolo 17, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, avendo particolare riguardo all’indisponibilità delle strutture selezionate e all’erogazione delle spese di pernottamento (cfr. verbale di audizione del 27 settembre 2019, pagina 2);
VISTA	la nota di chiarimenti dell’8 ottobre 2019 (prot. ART n. 11952/2019, di pari data) nella quale la Società, dopo aver richiamato “le deduzioni e considerazioni sinora svolte”: i) confermava di aver ospitato a bordo soltanto centocinquanta (150) dei novecentocinquantanove (959) passeggeri del viaggio Napoli-Palermo; ii) precisava, tra l’altro, che “(...) come naturale, al momento dell’annuncio circa la cancellazione del viaggio (...) molti passeggeri in attesa si sono autonomamente allontanati dal terminale, dirigendosi verso la città. A quel punto, la Compagnia si è attivata – come fisicamente possibile – per fornire assistenza nel pernottamento a coloro che ancora si trovavano nell’area parcheggio (in questo senso dovendosi intendere la scelta di ospitare coloro che “hanno escluso la possibilità di trovare soluzioni alternative”, come dichiarato da GNV nel corso del presente procedimento)”;
VISTA	la successiva nota del 13 dicembre 2019 (prot. ART n. 16207/2019, di pari data) mediante la quale la Società, in riscontro alla richiesta istruttoria formulata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento sanzionatorio (prot. ART n. 15877/2019, del 6 dicembre 2019), ha dato evidenza delle misure compensative adottate nei confronti di tutti i passeggeri;
CONSIDERATO	che l’intervenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni di cui agli artt. 16, par. 1, e 24, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (cfr. prot. ART 11505/2019, del 30 settembre 2019) comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 104/2019, limitatamente a dette violazioni;
CONSIDERATO	inoltre, quanto rappresentato nella relazione istruttoria, con riferimento alla residua contestata violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, e, in particolare, che: 1. la menzionata disposizione (“ <i>Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate</i> ”) stabilisce che: “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare

rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti.”

2. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 129/2015, dispone che “[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”.
3. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione della norma in esame, dal momento che GNV non ha fornito evidenze di alcun genere, né in sede preistruttoria, né nel corso del procedimento avviato con delibera n. 104/2019, sull'adempimento degli obblighi di assistenza materiale gratuita consistenti nell'offerta di una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, nei confronti di ottocentonove (809) passeggeri (cfr. prott. ART n. 10423, del 3 dicembre 2018; n. 324/2019, del 16 gennaio 2019; n. 1090/2019, del 4 febbraio 2019; n. 18241/2019, del 22 febbraio 2019; n. 2568/2019, del 18 marzo 2019; n. 2828/2019, del 26 marzo 2019).
4. All'opposto, nella summenzionata nota dell'8 ottobre 2019 (prot. ART n. 11952/2019, di pari data), la Società stessa, alla puntuale richiesta di fornire chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di assistenza materiale gratuita di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (cfr. verbale di audizione del 27 settembre 2019, pagina 2), ha riconosciuto che “[t]ra l'altro, come naturale, al momento dell'annuncio circa la cancellazione del viaggio (...) [n.d.r., come riferito dalla Società stessa, “la decisione di annullare la partenza, avvisandone i passeggeri” è intervenuta alle ore 2:30 del 7 agosto 2018; cfr. nota prot. n. 2828/2019, del 26 marzo 2019], molti passeggeri in attesa si sono autonomamente allontanati dal terminale, dirigendosi verso la città. A quel punto, la Compagnia si è attivata – come fisicamente possibile – per fornire assistenza nel pernottamento a coloro che ancora si trovavano nell'area parcheggio (in questo senso dovendosi intendere la scelta di ospitare coloro che “hanno escluso la possibilità di trovare soluzioni alternative”, come dichiarato da GNV nel corso del presente procedimento)”. In altri termini, la Società ha dato atto di essersi, dapprima (alle ore 2:30 del 7 agosto 2018), limitata ad informare i passeggeri della cancellazione del viaggio, senza offrire agli stessi una sistemazione e che, solo in un secondo momento, allorquando i passeggeri (rimasti privi di assistenza materiale) si erano ormai allontanati dal terminale, di essersi (asseritamente) attivata per trovare una sistemazione che, peraltro, come riconosciuto dalla stessa GNV nella nota sopra richiamata, non è stata fornita a tutti i passeggeri ancora presenti, ma solo a

quelli (150) *“fatti salire sulla nave Atlas alle ore 04,00 del 07 agosto”* (cfr. prot. ART n. 2828/2019, del 26 marzo 2019).

5. A tal riguardo, la Società ha altresì aggiunto che *“(...) non è stato possibile ospitarli [i passeggeri] presso strutture selezionate, in quanto non disponibili (...)"* (prot. ART n. 1090/2019, del 4 febbraio 2019) e, ancora, che *“non sarebbe del resto ragionevole immaginare che, in alta stagione e in un periodo notturno, con un così alto numero di passeggeri da imbarcare, GNV riuscisse - nell'arco di poche ore - ad organizzare un alternativo pernottamento in albergo, operandosi altresì per “rintracciare” coloro che nel frattempo si erano allontanati dal porto. Del resto, il Considerando 13 del Regolamento 1177/2010 precisa che “una sistemazione adeguata per i passeggeri non deve necessariamente comprendere stanze d'albergo, ma può anche comprendere qualsiasi altra sistemazione disponibile, a seconda in particolare delle circostanze relative a ogni situazione specifica, ai veicoli dei passeggeri e alle caratteristiche della nave”* (cfr. nota di chiarimenti GNV, prot. ART n. 11952/2019, dell'8 ottobre 2019). La tesi della Società è priva di pregio per le seguenti, plurime, ragioni:

- i) in primo luogo, le circostanze richiamate dalla Società difettano del carattere di eccezionalità e imprevedibilità, dal momento che le stesse caratterizzano fisiologicamente l'esercizio dell'attività di trasporto via mare, soprattutto se svolta (come nel caso di cui è procedimento) in alta stagione e in orario notturno;
- ii) in secondo luogo, ciò che viene in rilievo nel caso di specie non è l'omessa organizzazione di un *“pernottamento in albergo”* (come, invece, asserito da GNV: prot. ART n. 11952/2019), quanto piuttosto il fatto che la Società - nell'ambito dei margini di autonomia riconosciuti dal Regolamento (UE) n. 1177/2010, che prevedono la possibilità, in astratto, di assolvere l'obbligo europeo predisponendo una *“sistemazione adeguata, a bordo o a terra”* (dove quest'ultima può comprendere anche una sistemazione non alberghiera, il cui costo, peraltro, in ragione del contemperamento degli interessi operato dallo stesso regolamento europeo, è limitato a 80 euro a notte, per un massimo di tre notti) – non ha adempiuto all'obbligo di (una qualsivoglia) offerta di sistemazione imposto dal diritto europeo;
- iii) ad ogni buon conto, anche limitatamente alle sistemazioni alberghiere, assume rilievo assorbente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il fatto che la Società non ha prodotto elementi, anche parziali e di vario genere, idonei a dimostrare di essersi quantomeno attivata per ricercare una sistemazione (che, del resto, è stata agevolmente reperita in autonomia da parte di alcuni passeggeri rimasti privi di assistenza da parte della Società). In mancanza di simile prova non risulta neppure dimostrato, contrariamente a quanto sembra alludere GNV nella nota di chiarimenti, che l'assistenza materiale sia stata *“fisicamente [im]possibile”*, presupponendo tale condizione (quantomeno) una ricerca di sistemazioni (a bordo o a terra) che, come visto, nel caso di specie è mancata del tutto.

6. Inoltre, priva di pregio risulta la richiesta della Compagnia di limitare la sanzione al numero dei reclamanti, dal momento che il summenzionato articolo 14,

comma 1, del decreto legislativo 129/2015 fa riferimento *“ad una sanzione amministrativa pecuniaria [...] per ciascun passeggero”*, a prescindere dal numero dei reclamanti e dalle modalità con cui l’Autorità sia venuta a conoscenza delle infrazioni contestate.

7. Infine, neppure è accoglibile, mancando i presupposti di cui all’articolo 6 del *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità”*, l’istanza di procedura semplificata;

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, nei confronti di GNV e di procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 129/2015, per un importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00) per ciascun passeggero (809);

CONSIDERATO

altresì, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a GNV per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
2. per quanto riguarda la determinazione dell’importo base, rileva l’impatto complessivo sui passeggeri trasportati (la maggior parte dei quali, peraltro, sono rimasti privi di assistenza materiale nel pieno della notte) e l’indebito vantaggio economico conseguito dalla Società per aver omesso di adempiere agli obblighi imposti dal diritto europeo; né, peraltro, possono essere valorizzate, nel caso di specie, le iniziative di natura generale assunte dalla Società per prevenire le violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (cfr. memoria difensiva del 29 agosto 2019 e il richiamo, ivi operato, alle misure organizzative adottate nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato con delibera ART 123/2018) dal momento che le stesse nulla prevedono, nella sostanza, in merito all’assistenza materiale di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del citato Regolamento;
3. sussiste la reiterazione, in presenza di altre violazioni della stessa indole, di cui alle delibere n. 30/2019 dell’11 aprile 2019, n. 82/2019 del 5 luglio 2019, n. 87/2019 del 18 luglio 2019 e n. 99/2019 del 31 luglio 2019;
4. in merito alle azioni poste in essere per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze delle violazioni: GNV ha adottato, per lo specifico viaggio oggetto di contestazione, misure compensative nei confronti di tutti i passeggeri; ha riconosciuto a 46 passeggeri, che ne hanno fatto richiesta, il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento autonomamente reperito;

5. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 260,00 (duecentosessanta/00) per passeggero; (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 60,00 (sessanta/00) per passeggero; (iii) applicare, sul predetto importo base, la diminuzione di 130,00 (centotrenta/00) per passeggero; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 190,00 (centonovanta/00) per passeggero (809), per un totale di euro 153.710,00 (centocinquantatremilasettecentodieci/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 153.710,00 (centocinquantatremilasettecentodieci/00), per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, nei confronti di 809 passeggeri;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A., dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. è irrogata, nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 153.710,00 (centocinquantatremilasettecentodieci/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 5/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 104/2019, nei confronti di Grandi Navi Veloce S.p.A., limitatamente alle violazioni degli artt. 16, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 2.000,00;
6. il presente provvedimento è notificato a Grandi Navi Veloce S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Torino, 16 gennaio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)